

ORIGINALE

COMUNE DI POGNANO

DELIBERAZIONE N. 3

COD. ENTE 10171

VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Ordinaria – di Prima convocazione - Seduta Pubblica

OGGETTO: IMU - CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2024

L'anno duemilaventiquattro il giorno ventuno del mese di marzo alle ore 20:30 nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali.

All'appello risultano:

1	MARCHETTI EDOARDO	Presente
2	GARLINI MIRCHO GIOVANNI L.	Presente
3	ADOBATI SILVANO	Presente
4	DRIOUICH RACHID	Presente
5	VANOLI GIUSEPPE	Presente
6	FOGLIENI ERIKA	Presente
7	TESTA MARINA LUCIA	Assente
8	MELOCCHI SILVIO	Presente
9	SPINELLI PAOLO	Presente
10	SCARPELLINI LISA	Assente
11	UBBIALI SIMONETTA	Presente

ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 2.

Partecipa il Vice Segretario comunale ALLETTO DR. SALVATORE, stante l'impedimento della Dott.ssa Saia Leandra, per compiti istituzionali presso altri Enti, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SIG. MARCHETTI EDOARDO in qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, ai sensi dell'Art. 49 del D.Lgs.267/2000, esperita l'istruttoria di competenza ed effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa per l'adozione del presente provvedimento, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, **esprime parere favorevole** sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

IL RESPONSABILE
(Rag. CORTI FRANCA)

IL CONSIGLIO COMUNALE

IL SINDACO illustra il punto n. 3 dell'ordine del giorno;

PREMESSO che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738, provvedeva ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

PRESO ATTO che i presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

VERIFICATO che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

RILEVATO che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

PRESO ATTO che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D", che resta pari allo 0,76%;

VISTO il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;

VISTO il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 751, che riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni

caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

CONSIDERATO che i predetti fabbricati erano assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre sono esenti a decorrere dal 2022; per poter fruire di detta agevolazione, il comma 5-*bis* del D. L. n. 102 del 2013, ha stabilito l'obbligo, a pena di decadenza dal beneficio, di presentare apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle dichiarazioni IMU, approvato con il D.M. 30 ottobre 2012, così come chiarito dalla Risoluzione nr. 7/2020 emanata dal MEF;

VISTO il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

VISTO il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

VISTO il comma 754, che stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 755, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2020, alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015;

VISTO il comma 756 che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere comunque adottata e pubblicata;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

EVIDENZIATO che in caso di mancata pubblicazione entro i termini stabiliti, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: *"Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

RICHIAMATA la deliberazione nr. 3 del 18/06/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento della nuova IMU;

CONSIDERATO che, in adozione alle previsioni normative illustrate, vengono confermate anche per l'anno 2023 le aliquote già stabilite per l'anno 2022, di cui al seguente prospetto:

Tipo immobile	Sottocategoria	Imu	Stato	Tot	Detraz. max	Ab. pri.	Pert.	Colt. dir.
Fabbricato	Fabbricato generico con rendit	10,5	0	10,5	€ -	NO	NO	NO
	Abitazione principale	0	0	0	€ -	SI	NO	NO
	Pertinenza	0	0	0	€ -	NO	SI	NO
	Abitazione con disabile	0	0	0	€ -	SI	NO	NO
	Abitazioni in uso gratuito	10,5	0	10,5	€ -	NO	NO	NO
	Fabbricati rurali strumentali	1	0	1	€ -	NO	NO	NO
	Gruppo produttivo cat.D	10,5	7,6	10,5	€ -	NO	NO	NO
	Rurali D10	1	0	1	€ -	NO	NO	NO
	A.p. cat. A/1 - A/8 - A/9	5,5	0	5,5	€ 200,00	SI	NO	NO
	Pertinenza a.p. cat. A/1 - A/8 - A/9	5,5	0	5,5	€ -	NO	SI	NO
	Beni merce	0	0	0	€ -	NO	NO	NO
	Abitazione i.a.c.p.	0	0	0	€ -	SI	NO	NO
	Pertinenza i.a.c.p.	0	0	0	€ -	NO	SI	NO
	Abitazione a.i.r.e.	10,5	0	10,5	€ -	SI	NO	NO
	Pertinenza a.i.r.e.	10,5	0	10,5	€ -	NO	SI	NO
	Immobili locati	10,5	0	10,5	€ -	NO	NO	NO
	Non definita	10,5	0	10,5	€ -	NO	NO	NO
	Abitazione pensionato a.i.r.e.	0	0	0	€ -	SI	NO	NO
	Pertinenza pensionato a.i.r.e.	0	0	0	€ -	NO	SI	NO
	Immobili locati canone concordato	10,5	0	10,5	€ -	NO	NO	NO
Gruppo D senza rendita	Fabbricato gruppo D	10,5	7,6	10,5	€ -	NO	NO	NO
Terreno agricolo	Terreno agricolo	9	0	9	€ -	NO	NO	NO
Terr.agr. c.d. o aziende agricole	Terreno agr. c.d. az. agricole	0	0	0	€ -	NO	NO	SI

PRESO ATTO che vengono confermate anche per l'anno 2023 le scadenze e le rate per il versamento dell'imposta e precisamente:

17/06/2024

16/12/2024

VERSAMENTO MINIMO € 12,00/ANNUO

ACCONTO e/o VERSAMENTO IN UNICA RATA

SALDO

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nel Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti alla "nuova" IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

VISTI E RICHIAMATI:

- ❖ la Legge di Bilancio 2024/2026 nr. 213 del 30/12/2023, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.303 del 30/12/2023 - Suppl. Ordinario n. 40

- ❖ L'art. 151, comma 1°, del D. Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che gli enti locali deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, disponendo, altresì, che il termine può essere differito con decreto del Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- ❖ Il Decreto del Ministero dell'Interno del 22/12/2023 con cui è stato differito al 15 marzo 2024 il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2024/2026 da parte degli Enti Locali (Art. 1 comma 1), autorizzando gli Enti ad operare in regime di esercizio provvisorio Art. 1 comma 2), ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000;

CHE il Bilancio di Previsione 2024/2026 è in fase di approvazione da parte del Consiglio Comunale;

VISTO lo Statuto Comunale vigente nonché il Regolamento Comunale di Contabilità, aggiornato al D.LGS 118/2011, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 32 del 09/11/2015;

VISTO il D.Lgs. nr. 267 del 18/08/2000 - Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali. (T.U.E.L.);

VISTO il parere Tecnico-Contabile espresso ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267;

CON voti favorevoli unanimi espressi in forma di legge,

DELIBERA

1. Tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di confermare, per i motivi espressi in premessa, le aliquote dell'IMU, da applicare nell'anno 2024, come indicato nel seguente prospetto:

Tipo immobile	Sottocategoria	Imu	Stato	Tot	Detraz. max	Ab. pri.	Pert.	Colt. dir.
Fabbricato	Fabbricato generico con rendit	10,5	0	10,5	€ -	NO	NO	NO
	Abitazione principale	0	0	0	€ -	SI	NO	NO
	Pertinenza	0	0	0	€ -	NO	SI	NO
	Abitazione con disabile	0	0	0	€ -	SI	NO	NO
	Abitazioni in uso gratuito	10,5	0	10,5	€ -	NO	NO	NO
	Fabbricati rurali strumentali	1	0	1	€ -	NO	NO	NO
	Gruppo produttivo cat.D	10,5	7,6	10,5	€ -	NO	NO	NO
	Rurali D10	1	0	1	€ -	NO	NO	NO
	A.p. cat. A/1 - A/8 - A/9	5,5	0	5,5	€ 200,00	SI	NO	NO
	Pertinenza a.p. cat. A/1 - A/8 - A/9	5,5	0	5,5	€ -	NO	SI	NO
	Beni merce	0	0	0	€ -	NO	NO	NO
	Abitazione i.a.c.p.	0	0	0	€ -	SI	NO	NO
	Pertinenza i.a.c.p.	0	0	0	€ -	NO	SI	NO
	Abitazione a.i.r.e.	10,5	0	10,5	€ -	SI	NO	NO
	Pertinenza a.i.r.e.	10,5	0	10,5	€ -	NO	SI	NO
	Immobili locati	10,5	0	10,5	€ -	NO	NO	NO
	Non definita	10,5	0	10,5	€ -	NO	NO	NO
	Abitazione pensionato a.i.r.e.	0	0	0	€ -	SI	NO	NO
	Pertinenza pensionato a.i.r.e.	0	0	0	€ -	NO	SI	NO
	Immobili locati canone concordato	10,5	0	10,5	€ -	NO	NO	NO
Gruppo D senza rendita	Fabbricato gruppo D	10,5	7,6	10,5	€ -	NO	NO	NO
Terreno agricolo	Terreno agricolo	9	0	9	€ -	NO	NO	NO
Terr.agr. c.d. o aziende agricole	Terreno agr. c.d. az. agricole	0	0	0	€ -	NO	NO	SI

3. Di prendere atto che vengono confermate le scadenze e le rate per il versamento dell'imposta e precisamente:

17/06/2024

16/12/2024

VERSAMENTO MINIMO € 12,00/ANNUO

ACCONTO e/o VERSAMENTO IN UNICA RATA

SALDO

4. Di prendere atto che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2024,
5. Di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima.

Inoltre, con apposita votazione e con voti favorevoli unanimi, espressi in forma di legge

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

SINDACO
MARCHETTI EDOARDO

IL SEGRETARIO COMUNALE
ALLETTO DR. SALVATORE

Su attestazione del Messo comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art.124, del D.L.gs 18.08.2000 n.267, è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line il giorno 05-04-2024 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Vice Segretario Comunale
ALLETTO DR. SALVATORE
